HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 156, modificate dal regolamento n. 122/63/CEE del Consiglio (1), sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« 1. È sospesa l'applicazione del regime dei prelievi previsto nel regolamento n. 19 del Consiglio ed in particolare nell'articolo 14, per quanto riguarda i prodotti elencati nel paragrafo 2 importati negli Stati membri, quando :

a) i prodotti in questione siano originari ed in provenienza dagli Stati africani e malgascio associati e

b) le importazioni siano effettuate il 31 dicembre 1964 al piú tardi.

La sospensione del regime dei prelievi è applicabile per un determinato Stato membro, nei limiti di un volume d'importazione che corrisponda, per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 2, ai ventiquattro sesti del volume delle importazioni in provenienza dall'insieme degli Stati africani e malgascio associati realizzate dallo Stato membro in questione durante un periodo di sei mesi consecutivi scelto dallo Stato suddetto tra il 1° gennaio 1958 ed il 31 dicembre 1961 ».

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 156, modificate dal regolamento n. 122/63/CEE, sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963. È applicabile per le importazioni effettuate sino al 31 dicembre 1964 incluso ».

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 10/63/CEE, modificate dal regolamento n. 122/63/CEE, sono prorogate fino al 31 dicembre 1964.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 giugno 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. HEGER

REGOLAMENTO N. 78/64/CEE DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 1964
che completa i regolamenti n. 50/64/CEE e n. 51/64/CEE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso (2) ed in particolare l'articolo 11,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 16/64/CEE spetta al Consiglio di stabilire le modalità d'applicazione relative alla fissazione anticipata del prelievo applicabile al riso ed alle rotture di riso ed in particolare le misure da applicare qualora intervengano circostanze eccezionali ; che fra quest'ultime è necessario comprendere anche i casi di forza maggiore che hanno l'effetto di ritardare l'importazione ; che è opportuno prendere in considerazione questi casi di forza maggiore al fine di evitare all'importatore la perdita del beneficio della fissazione anticipata ;

Considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 16/64/CEE i problemi relativi alle conseguenze dei casi di forza maggiore

(1) GU n. 167 del 20.11.1963, pag. 2738/63.
(2) GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 574/64.

in materia di titoli d'importazione e di deposito cauzionale sono regolati conformemente alla procedura prevista nell'articolo 23 di detto regolamento ; che è opportuno prevedere che i problemi relativi alle conseguenze dei casi di forza maggiore per quanto riguarda la fissazione anticipata del prelievo e il supplemento siano regolati secondo la stessa procedura ; che occorre a tal fine completare i regolamenti n. 50/64/CEE del Consiglio [1] e n. 51/64/CEE del Consiglio [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il seguente articolo 7 bis è inserito nel regolamento n. 50/64/CEE :

« Le misure relative al supplemento applicabili se l'importazione non è effettuata, in seguito ad un caso di forza maggiore, nel corso del mese indicato all'atto della domanda sono prese secondo le disposizioni che saranno stabilite conformemente alla procedura prevista nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE ».

Articolo 2

Il seguente articolo 3 è inserito nel regolamento n. 51/64/CEE :

« Le misure relative al prelievo applicabili se l'importazione non è effettuata, in seguito ad un caso di forza maggiore, nel corso del mese indicato all'atto della domanda sono prese secondo le disposizioni che saranno stabilite conformemente alla procedura prevista nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 giugno 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. HEGER

REGOLAMENTO N. 79/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1964

relativo ad una deroga a talune disposizioni dei regolamenti nn. 20, 21, 22 e 84/63/CEE del Consiglio e ad una modificazione dei regolamenti nn. 59/64/CEE e 60/64/CEE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3] e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 18,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [4] e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), seconda frase, e l'articolo 10,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [5] e in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, seconda frase, e secondo comma, nonchè l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 9 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio, a decorrere dal 1° luglio 1963, i prelievi intracomunitari devono essere sottoposti nel modo seguente ad una riduzione annua :

— la parte del prelievo che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio è ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali ;

(1) GU n. 72 del 9.5.1964, pag. 1147/64.
(2) GU n. 72 del 9.5.1964, pag. 1148/64.
(3) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 945/62.
(4) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 953/62.
(5) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 959/62.